

Movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia

di Diana Levi* e Claudio Maderna**

L'obiettivo formativo di questo articolo è di fornire informazioni in merito alle normative vigenti in materia di movimentazioni di animali da compagnia al seguito di viaggiatori e di applicare in modo corretto i dispositivi legislativi nell'attività di rilascio della documentazione al seguito di animali oggetto di movimentazioni.

- **La normativa vigente in materia di movimentazioni di animali è quanto mai vasta e complessa.** Già nei secoli passati lo scoppio di epidemie negli animali domestici ha indotto alla emanazione di leggi sanitarie che imponevano la limitazione dei movimenti e altre misure di contenimento della diffusione delle malattie per garantire la salvaguardia dello stato sanitario degli animali.


la rabbia è però sempre presente e nel 2008 è ricomparsa anche in Italia; dal Friuli Venezia Giulia si è diffusa al Veneto ed al Trentino. È indispensabile poter fornire informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica della rabbia; sul sito dell'IZS delle Venezie (<http://www.izsvenezie.it/>) è possibile verificare la situazione dell'infezione. È anche importante informare i proprietari di animali del rischio che si corre importando illegalmen-

Movimentazione

RISCHI SANITARI

La movimentazione degli animali da affezione al seguito di viaggiatori è consuetudine sempre più frequente. Lo spostamento di animali da uno Stato all'altro ha determinato la necessità di emanare leggi a salvaguardia della salute degli animali e, di riflesso, dell'uomo. I presupposti sanitari nel caso specifico dei piccoli animali, sono rivolti al contenimento dei rischi per questi animali di contrarre e trasmettere la rabbia. Il Regolamento (CE) 998/2003 del 26.05.2003 che disciplina la materia, ha il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica relativamente alla profilassi della rabbia. **Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è notevolmente migliorata in tutto il territorio comunitario**, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni dell'Europa nord-orientale. Ciò ha consentito all'Italia di ottenere la qualifica di paese riconosciuto ufficialmente "Rabies Free" dall'Organizzazione Internazionale delle Epizootie. **Nelle regioni confinanti dell'Est europeo**

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL MONDO RISPETTO ALLA RABBIA



Si possono trovare dati aggiornati sulla situazione della rabbia nei seguenti siti:
<http://gamapserver.who.int/GlobalAtlas/DataQuery/browse.asp?catID=011500000000&lev=3>
<http://www.who-rabies-bulletin.org/>

CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE E IL TRANSITO IN ITALIA DI ANIMALI AL SEGUITO DEL PROPRIETARIO

CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE E IL TRANSITO IN ITALIA DI CANI E GATTI AL SEGUITO DI VIAGGIATORI
 CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION ET LE TRANSIT EN ITALIE DE CHIENS ET DE CHATS ACCOMPAGNANT LES VOYAGEURS
 HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORT AND TRANSIT THROUGH ITALY OF DOGS AND CATS ACCOMPANYING TRAVELLERS
 GESUNDHEITSGEUGNIS FUER EIN-UND DURCHFUHR NACH ITALIEN VON HUNDEN UND KATZEN IM REISEVERKEHR

Identificazione dell'animale: cane/gatto (1)

Identification de l'animal: chien/chat (1) / Identification of the animal: dog/cat (1) / Tierart: Hund/Hauskatze (1)

Razza	Sesso	Colore	Data di nascita
Race	Sexe	Couleur	Date de naissance
Breed	Sex	Colour	Date of birth
Rasse	Geschlecht	Farbe	Geburtsdatum

Detentore dell'animale, nome e indirizzo

Propriétaire de l'animal, nom et adresse

Owner of the animal, name and address

Tierhalter, Name und Adresse

L'animale sopradescritto è stato vaccinato contro la rabbia in data (2)	Vaccino impiegato: inattivato/virus vivo attenuato (1)
L'animal désigné ci-dessus a été vacciné contre la rage le (2)	Vaccin utilisé: inactivé/à virus vivant atténué (1)
The above-mentioned animal has been vaccinated against rabies (2)	Vaccine used: inactivated/living attenuated vaccine (1)
Das obenerwähnte Tier ist gegen Tollwut geimpft worden (2)	Verwendete Vakzine: inaktivierte/lebende attenuierte Vakzine (1)

L'animale sopradescritto, esaminato in data odierna, non presenta alcun sintomo clinico di malattia.

L'animal désigné ci-dessus, examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie.
 The animal, examined on this day, does not show any clinical sign of disease.
 Das obenerwähnte Tier ist am heutigen Tag untersucht worden und zeigt keinerlei Krankheitssymptome.

Rilasciato a	il
Fait à	le
Made at	on
Ausgestellt in	am

Timbro
 Cachet
 Stamp
 Stempel

Firma
 Signature

Signature **(Veterinario Ufficiale) (3)**
 (Vétérinaire officiel) (3)
 (Veterinary inspector) (3)
 (Der beamtete Tierarzt) (3)

Il presente certificato è valido giorni 30 dalla data del rilascio (4)

Le présent certificat est valable 30 jours à compter de la date de sa délivrance (4)
 This certificate is valid for 30 days from the date of issue (4)
 Das Gesundheitszeugnis ist 30 Tage gueltig vom Tage der Ausstellung an gerechnet (4)

Proroga della validità del certificato (4)

Prorogation de la validité du certificat (4)
 Extension of the certificate validity (4)
 Verlaengerung der Gueltigkeit des Gesundheitszeugnisses (4)

L'animale sopradescritto, esaminato in data odierna, non presenta alcun sintomo clinico di malattia.

L'animal désigné ci-dessus, examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie.
 The animal, examined on this day, does not show any clinical sign of disease.
 Das obenerwähnte Tier ist am heutigen Tag untersucht worden und zeigt keinerlei Krankheitssymptome.

Rilasciato a	il
Fait à	le
Made at	on
Ausgestellt in	am

Timbro
 Cachet
 Stamp
 Stempel

Firma
 Signature

Signature **(Veterinario Ufficiale) (3)**
 (Vétérinaire officiel) (3)
 (Veterinary inspector) (3)
 (Der beamtete Tierarzt) (3)

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

Rayer la mention inutile.
 Gross out not applicable points.
 Nicht Zutreffendes bitte streichen.

(2) La vaccinazione deve essere stata eseguita da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato

L'animal doit avoir été vacciné depuis plus de 20 jours et moins de 11 mois avant la délivrance du certificat.
 The vaccination must have been carried out not less than 20 days and not more than 11 months prior to the date of issue of the certificate.
 Die Impfung darf nicht weniger als 20 Tage und nicht mehr als 11 Monate vor der Ausstellung des Gesundheitszeugnisses erfolgt sein.

(3) Veterinario ufficiale: il veterinario autorizzato dal paese d'origine a rilasciare certificati per l'esportazione di animali.

Vétérinaire officiel: le vétérinaire autorisé par le pays d'origine à délivrer des certificats pour l'exportation des animaux.
 Veterinary inspector: the veterinarian of the country of origin authorised to issue certificates for the export of animals.
 Der amtl. Tierarzt: Beamtete Tierärzte.

(4) Nel caso in cui la validità del presente certificato scadesse durante il viaggio, questa potrà essere prorogata dal veterinario ufficiale competente per territorio previa nuova visita sanitaria.

Au cas où la validité du présent certificat viendrait à expiration pendant le voyage, elle pourra être prorogée sur place par le vétérinaire officiel compétent, après une nouvelle visite sanitaire.
 In the case in which the validity of this certificate expires during the journey, its validity can be extended by the veterinary officer upon further examination.
 Falls die Gneftigkeitsdaner des Gesundheitszeugnisses waehrend der Reise ablaeuft, kann sie vom gebietsmaessig zustandigen Amtstierarzt nach vorausgegangener Untersuchung verlaengert werden.

te animali da paesi, meta turistica, in cui il rischio rabbia è elevato (ad esempio Marocco, Egitto, India ecc).

MOVIMENTAZIONI AL SEGUITO DEI VIAGGIATORI

Già nel 1969 con il Decreto Ministeriale del 10 aprile, "Disciplina sanitaria per l'importazione e il transito degli animali al seguito dei viaggiatori", il Ministro per la Sanità, **aveva decretato che cani e gatti in importazione e transito al seguito di viaggiatori dovevano essere scortati da un certificato di origine e sanità**, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato dallo Stato di provenienza. Ciò ha consentito, fino all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 998/2003, che tale documento venisse utilizzato anche come certificato per l'espatrio.

Nessuna normativa successiva ha di fatto abrogato la validità del decreto 10 aprile 1969. Ne deriva che il modello riportato nella pagina precedente può venire utilizzato tuttora come certificazione da rilasciare a proprietari di cani o gatti che si recano in modo definitivo in Paesi extra comunitari, per i quali è richiesta una generica documentazione comprovante lo stato sanitario dell'animale e la vaccinazione antirabbica in corso di validità (es. Brasile, Ecuador ecc).

IL REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL 26 MAGGIO 2003

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno considerato **necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti di animali da compagnia** al seguito dei proprietari tra gli Stati membri, e introdotti nella Comunità in provenienza da Paesi terzi. Tali condizioni variano in funzione dello stato sanitario del Paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione. Un regime specifico per i mo-

vimenti di questi animali è previsto per alcuni Paesi della Comunità (Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta).

Si tratta di Paesi che da alcuni decenni hanno adottato rigorosi sistemi di quarantena semestrale per cani e gatti in importazione; grazie alla migliorata situazione epidemiologica nei riguardi della rabbia nel resto del territorio della Comunità Europea viene ora adottato **un sistema alternativo meno vincolante della quarantena, con un grado di sicurezza ritenuto equivalente, ma più restrittivo rispetto a quanto previsto per la movimentazione nell'ambito degli altri Paesi della Comunità.** Più rigorose sono le condizioni di polizia sanitaria, rispetto a quanto avveniva in passato, per l'introduzione nella Comunità di carnivori da compagnia provenienti da taluni Paesi terzi.

Ai fini del regolamento 998/2003, per "animali da compagnia" si intendono gli **animali delle specie che compaiono nell'allegato I del regolamento, accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario, e che non sono destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.** Le specie animali considerate sono le seguenti: cani, gatti, furetti, invertebrati esclusi api e crostacei, pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili, uccelli di tutte le specie esclusi quelli da reddito, mammiferi roditori, conigli domestici.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI

In occasione dei loro movimenti, cani, gatti e furetti devono: a) essere identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile (fino al 3 luglio 2012) o mediante microchip a norma ISO 11784 o 11785; b) essere muniti di passaporto conforme alla Decisione della Commissione del 26 novembre 2003 (2003/803/CE). Il modello di passaporto include **informazioni dettagliate sui requisiti di certificazione in materia di vaccinazione antirabbica e sullo**

Figura 1
Passaporto
(fac simile):
pagina con i
dati del
proprietario,
pagina di
descrizione
dell'animale,
pagina di
identificazione
dell'animale e
pagina
dedicata alla
vaccinazione
antirabbica.

Unione europea
[Stato membro]

PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA

Codice ISO SM + numero

I. PROPRIETARIO

1. Nome: _____
 Cognome: _____
 Indirizzo: _____

 Codice postale: _____
 Città: _____
 Paese: _____

2. Nome: _____
 Cognome: _____
 Indirizzo: _____

 Codice postale: _____
 Città: _____
 Paese: _____

3. Nome: _____
 Cognome: _____
 Indirizzo: _____

 Codice postale: _____
 Città: _____
 Paese: _____

Codice ISO SM + numero

Pagina 1 di X

II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE

FOTO DELL'ANIMALE
(facoltativa)

1. Nome*: _____
 2. Specie: _____
 3. Razza: _____
 4. Sesso: _____
 5. Data di nascita*: _____
 6. Mantello: _____
 (Colore e tipo)

* Secondo quanto dichiarato dal proprietario

Codice ISO SM + numero

III. IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE

IDENTIFICATION OF ANIMAL

1. Numero di microchip/Microchip Number

2. Data di impianto del microchip/
Date of Microchipping

3. Localizzazione del microchip/
Location of Microchip
 collo/neck spalla/shoulder
 destro/right sinistro/left

4. Numero di tatuaggio/Tattoo Number

5. Data del tatuaggio/Date of Tattooing

L'identificazione deve essere verificata prima di
introdurre nuovi dati nel presente passaporto
The identification must be verified before any new entry is
made on this passport

Codice ISO SM + numero

IV. VACCINAZIONE ANTIRABBICA

FABBRICANTE E NOME DEL VACCINO	NUMERO DI LOTTO	DATA DI VACCINAZIONE ¹ VALIDA FINO AL ²	VETERINARIO AUTORIZZATO
_____	_____	1 _____ 2 _____	TIMBRO E FIRMA
_____	_____	1 _____ 2 _____	TIMBRO E FIRMA
_____	_____	1 _____ 2 _____	TIMBRO E FIRMA

Codice ISO SM + numero

stato sanitario degli animali. Inoltre include la certificazione di altre vaccinazioni, anche se non richieste dal regolamento 998/2003, in modo da fornire tutte le informazioni necessarie in relazione allo stato sanitario dell'animale. **Comprende anche una sezione relativa agli esami clinici ed alla legalizzazione:** la compilazione di queste sezioni permette l'utilizzo del passaporto anche per i movimenti dei suddetti animali al di fuori della Comunità. La sezione relativa al test sierologico antirabbico deve essere compilata per le movimentazioni verso Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta, e prima della movimentazione per taluni paesi extra comunitari, quando è prevista la successiva reintroduzione dell'animale.

Analogamente devono essere compilate le sezioni relative ai **trattamenti contro l'Echinococco e contro le zecche, per le movimentazioni verso quei Paesi che le richiedono.** Il passaporto deve essere redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio e in lingua inglese. Sulla copertina deve essere stampato il numero del passaporto, che è costituito dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico. Il passaporto deve essere **rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente**, e deve attestare l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).

MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI SOTTO I TRE MESI NON VACCINATI

Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare i movimenti di cani, gatti e furetti di meno di tre mesi, non vaccinati. Il regolamento in questi casi prescrive che tali animali debbano comunque essere muniti di passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contat-

to con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione, o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti. **In Italia, l'introduzione di animali sotto i tre mesi, non vaccinati, sia in provenienza dagli altri Paesi membri che dai Paesi terzi, non è autorizzata.**

Per quanto concerne l'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia di cani, gatti e furetti, il regolamento 998/2003 fa riferimento, in relazione all'età minima richiesta per tale vaccinazione, alle raccomandazioni fornite dai laboratori di fabbricazione dei vaccini, nell'ambito delle procedure di registrazione del farmaco. In linea di massima, le istruzioni fornite dalle case produttrici precisano che l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di 3 mesi. Qualora per un determinato vaccino registrato sia espressamente precisato, nelle indicazioni della casa produttrice, che il medesimo può essere utilizzato per gli animali di età inferiore ai tre mesi, e ciò sia confermato dalle Autorità competenti, una vaccinazione così eseguita in animali di età inferiore ai tre mesi deve ritenersi valida. La vaccinazione antirabbica è considerata valida **21 giorni dopo la prima vaccinazione e dalla data di nuova vaccinazione se si tratta di un richiamo somministrato nel corso del periodo di validità del vaccino precedente.** Animali di età inferiore ai 3 mesi ma vaccinati con vaccini autorizzati per tale utilizzo possono essere movimentati e introdotti nel territorio nazionale, ciò ovviamente dopo che siano comunque trascorsi 21 giorni a far data dal completamento del protocollo vaccinale previsto dalle specifiche indicazioni tecniche del vaccino (eventuale richiamo della vaccinazione).

MOVIMENTAZIONI VERSO IRLANDA, MALTA, REGNO UNITO E SVEZIA

L'introduzione di gatti, cani e furetti nel territorio di Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia, è subordinato all'osservanza dei se-

guenti requisiti: 1. Gli animali devono essere identificati mediante microchip; 2. Devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'Autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione in corso di validità e l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml, effettuata in un laboratorio riconosciuto; 3. Per Regno Unito, Irlanda e Malta devono essere trascorsi 6 mesi dalla data del prelievo per la titolazione anticorpale. Per la Svezia aver fatto 120 giorni **dopo** la vaccinazione, un prelievo di sangue per la valutazione del titolo anticorpale della rabbia (presso laboratori accreditati); dopo il prelievo non ci sono termini di attesa.

La data del prelievo di sangue deve essere riportata nella sezione apposita del passaporto (cap. V). La titolazione di anticorpi non dovrà essere più rinnovata, purché gli animali, dopo la titolazione, siano regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante. Gli animali di meno di tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per casi specifici, non possono essere introdotti in questi Paesi. Il regolamento 998/2003 specifica che la titolazione degli anticorpi deve essere effettuata da laboratori riconosciuti.

Su http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm è presente l'elenco dei laboratori riconosciuti.

Per l'introduzione in Irlanda, Regno Unito e Malta viene richiesto anche l'avvenuto trattamento dell'animale nei confronti dell'echinococco e delle zecche 24-48 ore prima dell'ingresso, da riportare nelle apposite sezioni del passaporto. Per la Svezia il trattamento per l'echinococco deve essere fatto nei 10 giorni precedenti l'ingresso.

MOVIMENTAZIONI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI

I paesi terzi elencati nella Tabella 1 sono

equiparabili per condizioni sanitarie ai paesi CE.

Per recarsi in questi paesi è indispensabile informarsi su eventuali requisiti, diversi da quelli previsti dalla CE, richiesti dai paesi equiparati alla CE per l'introduzione di cani, gatti e furetti.

Cani, gatti e furetti provenienti da questi paesi possono quindi essere introdotti sul territorio della CE purché:

- siano identificati con microchip o, fino al 03.07.2012, con tatuaggio leggibile
- abbiano età superiore a tre mesi
- siano vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni
- abbiano passaporto o certificazione equivalente emesso dall'autorità sanitaria competente.

PAESI EXTRA CE NON ARMONIZZATI

Per recarsi nei paesi extra CE diversi da quelli elencati nella Tabella 1 è necessario

TABELLA 1

Andorra, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Australia, Bahrain, Barbados, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Canada, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Fiji, Giamaica, Giappone, Hong Kong, Islanda, Isola di Ascensione, Isole Cayman (Regno Unito), Isole Falklands (Regno Unito), Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, Mauritius, Mayotte (Francia), Messico, Monaco, Montserrat, Norvegia, Nuova Caledonia (Francia), Nuova Zelanda, Polinesia Francese (Francia), Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadines, Saint-Pierre e Miquelon (Francia), San Marino, Sant'Elena, Singapore, Stati Uniti d'America, Svizzera, Taiwan, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Vaticano, Wallis e Futuna (Francia).

chiedere ai Consolati/Ambasciate le specifiche esigenze.

Per tornare nei Paesi CE da paesi extra CE è necessario che cane, gatto, furetto:

- siano identificati con microchip o, fino al 03.07.2012, con tatuaggio leggibile
- abbiano età superiore a tre mesi
- siano vaccinati contro la rabbia
- abbiano fatto un prelievo di sangue per la valutazione del titolo anticorpale della rabbia (presso laboratori accreditati)
- abbiano il passaporto emesso dalla ASL con registrazione data prelievo, esito e legalizzazione.

Per l'introduzione di cani gatti e furetti provenienti da paesi non armonizzati oltre ai sopra riportati requisiti è necessario che siano trascorsi 3 mesi dal momento del prelievo per la valutazione del titolo anticorpale.

Nel caso sia necessario richiedere una de-rogia per l'importazione è necessario che il proprietario la indirizzi al Ministero della Salute. Il Ministero richiede formale assenso all'ASL ed il PIF (Posto di Ispezione Frontaliero) avvisa



la ASL dell'arrivo dell'animale che deve essere posto sotto sequestro domiciliare. La fine del sequestro deve essere comunicata dall'ASL al Ministero della Salute.

*Direttore Servizio Sanità Animale ASL di Milano

**Veterinario Dirigente Servizio Sanità Animale
ASL di Milano